



COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Allegato alla Determinazione dell'Area Sociale n. 187 del 20.02.2023

**CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.P.C.M. 159/2013 (ISE- ISEE)
E SS. MM. II. E PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
(ASSEGNO DI MATERNITA' COMUNALE ART. 66 L. 448/98).**

L'anno duemilaventitré, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Decimoputzu, con sede in Piazza Municipio n° 1, Cap 09010, codice fiscale 80005740925, telefono 07096329200, fax 0709633052, indirizzo pec protocollo.decimoputzu@legalmail.it, rappresentato dalla sig.ra Loredana Mascia, in qualità di Responsabile dell'Area Sociale, di seguito denominato Comune;

E

il C.A.F. _____, con sede legale in _____ prov. (___)
Via _____ n. _____, in seguito denominato CAF, rappresentato dal/dalla sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, per il presente atto domiciliato in _____ via _____ n. _____ il quale/la quale autorizza alla sottoscrizione della presente convenzione il/ la responsabile territoriale sig./sig.ra _____ con provvedimento del _____;

VISTO

- l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che ha abrogato il decreto 31 marzo 1998 n. 109, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 maggio 1999 n. 221 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001;
- L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 05 dicembre 2013 n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 08 marzo 2013, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 07 novembre 2014 con il quale è stato approvato il modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- l'art. 11 comma 1 del DPCM n 159 del 2013 in virtù del quale i soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

- Il predetto art. 11 che riconosce all'INPS la possibilità di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

RITENUTO

- che in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164 per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi il servizio di ricezione della DSU, trasmissione per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilascio al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Il Comune affida al CAF gli adempimenti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Decimoputzu e dei richiedenti le prestazioni.

Art. 2 (SERVIZIO RELATIVO ALL'ISEE E AGLI ASSEGNI DI MATERNITA')

Il CAF per le attività indicate nel presente articolo effettuerà:

- l'accoglienza ai cittadini e la formulazione delle domande necessarie per l'individuazione degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la comunicazione di una unica DSU riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;
- l'assistenza alla compilazione della DSU e l'invio all'INPS per via telematica, entro i successivi sette giorni lavorativi i dati in essa contenuti;
- rilascio all'utente della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;
- rilascio al cittadino dell'attestazione riportante l'ISEE determinato dall'INPS;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità (di cui all'art. 66 L. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni);
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e la consegna al comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il comune ha concesso l'assegno assistenza;
- il supporto nella compilazione delle richieste per fruire d'altri servizi e/o prestazioni sociali agevolate fornite dall'Ente.

ART. 3 (ARCHIVIAZIONE)

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il CAF, su richiesta dell'Ente, consegnerà tutta la documentazione cartacea entro un anno al Comune.

ART. 4 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Al momento dell'acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, il CAF informerà gli interessati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Le parti per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative della sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati, oggetto della presente Convenzione.

ART. 5 (ASSICURAZIONE)

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ART. 6 (DURATA)

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della convenzione e scadrà il 31.12.2024. Decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti, per qualsiasi motivo o causa, previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

ART. 7 (MODIFICAZIONI DELLA CONVENZIONE)

Le parti si impegnano a sottoscrivere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per

intervenute disposizioni legislative, al fine di poter svolgere al meglio l'attività del presente accordo.

ART. 8 (SEDE OPERATIVA)

Il Comune di Decimoputzu mette a disposizione un locale comunale individuato presso la sede dei Servizi Sociali, in via Roma n°24, nei giorni ed orari da concordare.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per L'Ente _____ Per il CAF _____